



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 03-02-2021

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 13:10, con continuazione, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica come da avviso di convocazione.

Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.

All'appello risultano:

PAPA Santo	P	MARUCCIA Giuseppina	P
CALABRESE Roberto	P	STEFANELLI Francesca	A
CORDELLA Cosimo	P	PETRACCA Francesco	P
DE MARIA Cosima	P	CHIFFI Giulia	A
FERILLI Ippazio Leonardo	P	DE NUCCIO Francesco	P
GARGASOLE Arcangelo	P	SCHIRINZI Cosima	P
MARINO Annalisa	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Rosario Dott. Arena.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Antonio PANZERA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°-gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°-gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

RILEVATO quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione della medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n.160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

RITENUTO altresì necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate sopresse, salvo successivo conguaglio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Udita la discussione, come riportata nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli 7, astenuti 4 (cons. Schirinzi, cons. De Nuccio, cons. Gargasole, cons. Petracca), espressi per alzata di mano da parte di 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare in via transitoria il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria, ai sensi della L. 160/2019, del Canone Unico e del Canone di concessione dei mercati, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Di rinviare a successivi provvedimenti, l'approvazione definitiva dei regolamenti in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenenti la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni.
4. Di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia.
5. Di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7, astenuti 4 (cons. Schirinzi, cons. De Nuccio, cons. Gargasole, cons. Petracca), espressi per alzata di mano da parte di 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO

SEGRETARIO – Presenti 11, assenti 2. Il numero è legale.

SINDACO – Buonasera. Prima di iniziare, volevo dire che purtroppo per l'assenza di Campa, che è ammalato, purtroppo quella interrogazione... i dati ce li ha lui, purtroppo in questi giorni è ammalato, sta con la febbre, quindi non si è potuto rispondere. Ci mancano i dati tecnici che solo lui conosce, quindi dovete aver pazienza.

PUNTO 1 O.D.G.

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi. Disciplina provvisoria.

SINDACO – Prego, consigliere Cordella.

ASSESSORE CORDELLA – Buongiorno. Così come previsto dalla normativa, si sta deliberando sull'istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, che prevede il raggruppamento di più imposte e tasse: dalla Tosap, alla pubblicità, all'Imposta sulle affissioni, eccetera eccetera.

Per il momento stiamo approvando un regolamento transitorio, il quale, nelle more di quello definitivo che deve essere approvato (lo dice la norma) entro l'approvazione del bilancio previsionale, questo regolamento transitorio prevede tale e quale così come erano le tariffe precedenti saranno dall'1.1.2021 saranno tali e quali, non cambierà niente. Poi l'eventuale approvazione, o meglio in sede di approvazione del regolamento definitivo, sarà fatto il conguaglio, che potrà essere alla pari, di più o di meno.

Quindi, ripeto, questo è un regolamento transitorio; il regolamento definitivo lo approveremo in sede di bilancio previsionale.

Se ci sono delle domande, prego.

CONSIGLIERE GARGASOLE – Vorrei chiedere all'assessore Cordella in quale comma dell'articolo 1 della Legge 160 del 2019 il legislatore conferisce il potere al Comune di adottare un regolamento provvisorio, transitorio, un regolamento ponte. Io sinceramente non l'ho trovato. È vero che i commi sono molteplici, non l'ho trovato. L'unica disposizione che sancisce il legislatore del 2019 è quella dell'entrata in vigore del regolamento, non del regolamento provvisorio, del regolamento, dal 1 gennaio 2021.

Voi nel corpus della delibera imputate questo ritardo, perché ammettete che vi è un ritardo nell'adozione, lo imputate ad eventuali informazioni ufficiose, forse reperite da qualche testata giornalistica, dove si vociferava dell'ipotetico rinvio dell'entrata in vigore di quella che giornalmisticamente viene definita come Local tax. Forse questa notizia è comparsa su qualche quotidiano, sicuramente non in Gazzetta Ufficiale. Tant'è che il termine per l'entrata in vigore, e voi lo ribadite sia nella delibera sia in questo regolamento ponte, regolamento transitorio, è il 1 gennaio 2021. Lei poc'anzi, assessore, ha detto “comunque adotteremo il regolamento definitivo sulla base di quanto disposto dalla Legge”. Ho qualche dubbio, nel senso che la legge, la 160 del 31 dicembre 2019, entrata in vigore per espressa volontà del legislatore il giorno seguente, quindi il legislatore ha escluso quel periodo che prende il nome di vacanza legis, quindi dal 1 gennaio 2020, cosa dispone, comma 837, articolo 1? Dispone che per quanto concerne l'iter di adozione del regolamento bisogna far riferimento all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del '97 e non, invece, alla normativa contemplata in seno all'articolo 53, comma 16, della legge 388 del 2000, che invece voi chiamate nel corpo della delibera.

Cosa prevede l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del '97, precipuamente al comma secondo? Riconosce agli Enti, Comuni e Province la potestà di adottare, con proprio regolamento e di disciplinare nel dettaglio la materia di tributi locali e dispone che i regolamenti in materia devono essere adottati con propria deliberazione dall'Ente Comune o Provincia entro la data di adozione del bilancio previsionale, e la loro entrata in vigore viene, per così dire, procrastinata al primo gennaio dell'anno successivo.

Quindi, se utilizziamo quello che è stato il percorso utilizzato da questa amministrazione, noi ci troveremo ad adottare il Regolamento definitivo, preso atto che l'unico regolamento contemplato dalla legge è quello definitivo, adottarlo verosimilmente in data 31 marzo 2021, perché il Ministro Lamorgese ha procrastinato la data di adozione del bilancio previsionale 2021 al 31 marzo, ma applicando l'articolo 52 del Decreto Legislativo poc'anzi richiamato, tale regolamento entrerebbe però in vigore il 1 gennaio 2022. La normativa dice questo, Segretario. Tenuto conto, ribadisco, che il legislatore richiama come procedura quella dettata dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del '97, non fa menzione, né tantomeno lo fate voi nel corpo della delibera, ad eventuale possibilità del Comune di adottare un regolamento provvisorio; non richiama la legge 388 del 2000, che consente al Comune di adottare in data di approvazione del bilancio previsionale i regolamenti, con la possibilità, se il previsionale viene slittato, di poter far retrocedere l'entrata in vigore del regolamento alla data del 1 gennaio dello stesso anno; quindi il legislatore non richiama questa facoltà, anzi espressamente richiama, appunto, l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del '97. Quindi non richiamando, non rientrando questa fattispecie in quella prevista dalla Legge 388 del 2000, questo regolamento... Ovviamente io non sono un tecnico e non sono neanche retribuito per fare il dirigente, ma sono un semplice consigliere comunale, potrebbe porsi in contrasto con quanto disposto dai Commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 212 del 2000, che impone il divieto di retroattività delle norme tributarie.

Quindi chiedo delle delucidazioni in merito.

ASSESSORE CORDELLA – È chiaro che noi ci fidiamo dell'operato dei dirigenti. Quindi, se all'articolo 6, quando parla di entrata in vigore e della validità e cessazione della validità del regolamento stesso, e fa richiamo sia alla 160 che alla 388, io mi fido. Poi deluciderà meglio il Segretario, visto che è dirigente.

Detto questo, credo che nella sostanza un regolamento in via provvisoria fino alla data di approvazione del bilancio, al 28/2 in questo caso, se non verrà prorogato ulteriormente, nella sostanza non cambia niente. Perché in primis, uno paga in base alle regole vecchie ed eventuali conguagli saranno pagati successivamente. La maggior parte, tra l'altro, dell'imposta verrà riscossa a posteriori, non anteriormente a quella data. Perché non sappiamo che ci prepariamo per la stagione turistica. Quindi la maggior parte della Tosap si riscuote successivamente.

Detto questo, il regolamento definitivo è pronto, non è che non è pronto. Non lo abbiamo portato in approvazione perché crediamo di valutare meglio, di guardarlo meglio. Però il regolamento definitivo ce lo abbiamo qua. Cioè, abbiamo fatto questo passaggio per essere più certi, quindi per, tra virgolette, stare tranquilli e valutare meglio.

Non credo che ci sia né un danno per l'ente o per chicchessia, neanche per i contribuenti.

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

ASSESSORE CORDELLA – Però scusa, Arcangelo, se c'è l'operato dei dirigenti, più il parere del revisore, il quale dà parere favorevole, io mi fido dei dirigenti e del revisore. Il revisore deve controllare. Quindi alla fine ce lo spiegherà meglio il Segretario. Ma se è legittimo adottare un regolamento in via provvisoria, transitoria chiamiamola, più che provvisoria, perché è nelle more dell'approvazione del regolamento definitivo, che avverrà, tra l'altro, da qua a venti giorni, da qua a trenta giugno, quindi non è che stavo parlando da qua a 5 anni.

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

ASSESSORE CORDELLA - Sì, ma se il “se” non rientra, chi lo dice?

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

SEGRETARIO – Alla fine la domanda è: cosa cambierà quando adotteremo un regolamento definitivo sul canone?

Si porrà comunque il problema che sta dicendo lei, consigliere. Cioè comunque il problema che viene adottato ad anno inoltrato un regolamento che, a rigore, lui dice giustamente, citando l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del '97, hanno normalmente efficacia dall'anno successivo, i regolamenti tributari. Però c'è una deroga grossa quanto questo palazzo, che viene stabilita, ed in effetti se n'è fatta, se ne fa e se ne farà ampia applicazione ogni qualvolta noi andremo ad approvare i regolamenti tributari a ridosso del bilancio, lo abbiamo fatto tante volte...

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

SEGRETARIO -... ai consigli comunali di approvare regolamenti tributari che eccezionalmente hanno, se approvati prima del bilancio, hanno effetto nello stesso anno. E' l'articolo 53.

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

SEGRETARIO – Ha ragione perfettamente, però la sua ragione si scontra con il gran caos che è stato creato dal legislatore, perché in effetti c'è questo difetto di coordinamento, che ha creato una marea di problemi interpretativi. Basta digitare su internet e vedere le grandi difficoltà... No, no devo finire, poi la fa ci mancherebbe. Perché sennò non si capisce la notevole difficoltà che ha creato l'istituzione di questo canone unico, forse motivata dalle migliori intenzioni, ma che ha creato problemi sul lato tariffario. Tant'è che oggi non sappiamo effettivamente quali possono essere i margini operativi dei Consigli Comunali nel fissare le tariffe per questo tipo di canone, che assomma, come dice l'assessore, come sapete benissimo, una molteplicità di tributi e di canoni.

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

SEGRETARIO – Esatto. Ed extra patrimoniale. Ed anche assorbendo, pare, la Tari con riferimento a quelle aree concesse all'uso pubblico.

Quindi il problema di tariffe, perché c'è un problema che non si capisce che margine hanno i comuni anche riguardo alle riduzioni, perché ci sono tre commi differenti di una legge di bilancio, che dicono tre cose differenti. E non si capisce come uscirne; non si capisce l'impatto delle strade provinciali o delle strade statali, che sono quelle più appetibili ai fini, per esempio, degli impianti pubblicitari, a chi competono le entrate rivenienti da quegli impianti pubblicitari, spesso posizionati nel territorio comunale, ma sulle strade provinciali o sulle strade statali. C'è quindi un problema anche di procedure amministrative. Perché in questa zona di nessuno, che separa l'esercizio 2020 all'esercizio 2021, che verrà approvato col bilancio, non si sa quali sono le procedure amministrative da applicare. Tant'è che in questo regolamento, tra virgolette, provvisorio, che è un'anomalia, giustamente...

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

SEGRETARIO – Però devo chiudere, assessore. Per dire solo che la perplessità del consigliere Gargasole, che è legittima, è stata risolta 2-3 giorni fa, mi risulta per aver letto un commento, dal MEF, che ha ribadito che il Regolamento sul canone unico patrimoniale si applica con decorrenza 1 gennaio 2021. È una nota, una circolare di due-tre giorni fa. Quindi stiamo tranquilli su quell'aspetto.

CONSIGLIERE GARGASOLE – (Fuori microfono)

SEGRETARIO – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Una domanda al Segretario: il termine di approvazione del bilancio previsionale è confermato nel 31 marzo? Perché c'è un refuso credo, nel richiamo del decreto del Ministero dell'interno del 13 di gennaio, che ha differito...

SEGRETARIO – Bisogna correggere questo richiamo...

CONSIGLIERE DE NUCCIO – In cui c'è il differimento ulteriore al termine al 31 gennaio riportato, ma è un refuso.

SEGRETARIO – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO - Un'altra domanda all'assessore: è chiaro che è una vicenda abbastanza ostica, sia dal punto di vista legislativo che nei suoi risvolti pratici poi per chi deve regolamentare l'attuazione, anche perché non fosse altro che accorpa entrate di natura tributaria, entrate di natura patrimoniale. Ma si tratta del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, quindi sono due regimi.

ASSESSORE CORDELLA – Esatto.

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Quindi esemplificativamente io sento, sia dal punto di vista giornalistico, ma anche in questa sede ho sentito di canone unico patrimoniale. Ma stiamo parlando del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati. Quindi la disciplina definitiva sarà rinviata poi alla stesura del regolamento definitivo in prossimità dell'approvazione del bilancio.

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Che circa accorpa sostanzialmente i consentiti tributi minori.

ASSESSORE CORDELLA – Esatto. Affissioni, Tosap, pubblicità...

SEGRETARIO – Anche l'occupazione dei mercati. ... (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – È stata dibattuta una proposta in sede di Milleproroghe per un eventuale rinvio ulteriore. Era in discussione in Parlamento l'eventuale inserimento nel Decreto Milleproroghe per il rinvio ulteriore, perché si sarebbe potuto attuare anche nel 2020, se ricordo bene.

CONSIGLIERE GARGASOLE – Sussistono le perplessità che poc'anzi ho illustrato a questa illustrissima assemblea, e per tali motivi dichiaro la mia astensione dal voto.

CONSIGLIERE PETRACCA – Io ho apprezzato le perplessità espresse dal consigliere Gargasole riguardo alla forma tecnica, tutti i punti interrogativi che nascono da questo problema, da questa procedura. Però noi dobbiamo dare una valutazione politica, quindi dal mio punto di vista il vero confronto si avrà nel momento in cui dovremo approvare il regolamento, quindi le tariffe. Quindi nel frattempo io mi astengo.

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Dichiarazione di voto: prendo atto delle delucidazioni che sono state fornite alle perplessità avanzate sul piano tecnico formale dal consigliere Gargasole, mi limiterò comunque anch'io sulla falsa riga delle valutazioni del consigliere Petracca ad una quotazione di merito. Abbiamo appurato che si tratta di una disciplina transitoria, di fatto è un

provvedimento ponte per colmare un vuoto normativo che è stato generato da chi ci governa o da chi ci stava governando, visti gli ultimi recentissimi accadimenti. Ho avuto il tempo anche di rilevare che la stessa associazione nazionale dei comuni, entrando in polemica con il Governo, ha evidenziato che in epoca di Pandemia e di declino economico non era proprio il caso di introdurre questa genialata, alimentando un clima in questo momento così critico di incertezza, soprattutto ai danni di categorie economiche che sono già fortemente esposte ai rischi.

Quindi, concludendo e venendo a noi, al di là di quelle che sono le discutibili valutazioni operate in sede legislativa, mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad una mera presa d'atto di una disposizione legislativa, che non comporta almeno ad oggi alcun aggravio, alcuna modifica dei livelli impositivi. Pur tuttavia, l'istituzione di questi due nuovi canoni e la contestuale approvazione del relativo regolamento transitorio, costituirà la fonte di legittimazione dei provvedimenti che successivamente l'amministrazione sarà chiamata ad adottare quando, tra qualche settimana, dovrebbe decidere i livelli impositivi di questi tributi o ex cosiddetti tributi minori.

Quindi, senza voler fare ovviamente, il processo alle intenzioni, però la mia diffidenza è d'obbligo alla luce di quella che è stata la politica tributaria adottata dall'attuale amministrazione, mi riservo in via prudenziale di astenermi e di esprimere una valutazione di merito, come ha anche proposto ed argomentato il consigliere Petracca, sulla base dei provvedimenti successivi che adotterà l'amministrazione in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe definitive per il 2021.

SINDACO – Passiamo alla votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI -
ASTENUTI – 4

SINDACO – Per l'immediata esecutività?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI -
ASTENUTI – 4

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
F.to PAPA Santo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Rosario Dott. Arena

Registrata al n. _____ Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 22-02-21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale _____
Castrignano del Capo, 22-02-21
Arena

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Rosario Dott.

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del Capo, 22-02-21

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Rosario Dott. Arena

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-02-21:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 22-02-21

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Rosario Dott.
Arena